

» Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-02-2015) 17-03-2015, n. 11255**Fatto****Diritto****P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente -

Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere -

Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere -

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/11/2013 della Corte di Appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;

udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. WEIL Giorgio, che ha concluso, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 26/11/2013, in riforma della sentenza emessa in data 21/5/2012 dal Tribunale di Pordenone, appellata dal P.G., dichiarava T.M. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, (per non avere, in qualità di rappresentante legale della "Naonis Società cooperativa", versato, entro i termini prescritti, l'IVA dovuta per il periodo di imposta 2005 per un importo di Euro 324.582,00) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi 6 di reclusione.

Premetteva la Corte territoriale che l'imputato aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa dal 30/6/2004 al 26/1/2007 e quindi proprio nel periodo cui si riferiva la violazione contestata.

Rilevava poi che, sotto il profilo oggettivo, era certa la commissione del reato, non avendo la società provveduto al versamento dell'iva dovuta in base all'autodichiarazione.

Il Tribunale aveva ritenuto di mandare assolto l'imputato sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in quanto degli adempimenti fiscali e della gestione dei conti correnti si occupava il vice Presidente deceduto.

Tale decisione era però erronea e, trattandosi di errore di diritto, non era necessario procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Il reato contestato (omissivo proprio o a soggettività ristretta) è punito, infatti, a titolo di dolo generico e di esso risponde certamente il legale rappresentante, quanto meno per non aver impedito ex art. 40 cpv. c.p., l'evento.

Anche se i testi addotti dalla difesa avevano confermato la tesi difensiva, il T., per la carica formale rivestita, aveva l'obbligo di vigilare ed impedire l'evento.

E per configurare l'elemento psicologico era sufficiente l'omessa consapevole attivazione, con accettazione del rischio che l'amministratore di fatto commettesse il reato tributario.

Pertanto il T., come emergeva dalla deposizione della teste B.M., era perfettamente consapevole della situazione debitoria della società.

2. Ricorre per cassazione T.M. a mezzo del difensore.

Dopo una premessa in fatto, denuncia, con il primo motivo, la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40 c.p., comma 2 e art. 43 c.p., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, la inosservanza degli art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 533 c.p.p..

La Corte territoriale ha fatto discendere la responsabilità penale del ricorrente soltanto dalla sua posizione di garanzia, senza dimostrare la concreta violazione dell'obbligo di attivarsi e la consapevole violazione dello stesso e confondendo anzi il concetto civilistico della responsabilità dell'amministratore con il concetto penalistico di dolo.

Eppure le risultanze istruttorie hanno escluso la partecipazione del T. all'attività amministrativa e fiscale della società.

Con il secondo motivo denuncia la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 43 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, non avendo tenuto conto la Corte territoriale della crisi finanziaria che escludeva l'esistenza del dolo.

Con il terzo motivo denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione degli art. 2 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, dovendosi tener conto della norma applicabile al momento del sorgere dell'obbligazione e non all'ultimo termine previsto per l'adempimento.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto ripropone censure già correttamente disattese, in fatto ed in diritto, dalla Corte territoriale.

2. E' assolutamente pacifico, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte del 12.7.2005 n. 33748, che la sentenza di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado abbia l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (in tal senso si è espressa la giurisprudenza successiva; cfr. ex multis Cass. sez. 2^a n. 746 dell'11.11.2005; n. 6221 del 2006 Rv, 233083). Anche successivamente è stato ribadito che "La sentenza di appello, che riforma integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sui piano logico e giuridico degli elementi più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati." (Cass. sez. 5^a n. 42033 del 17.10.2008).

2.1. La Corte territoriale ha esaminato la motivazione della sentenza di primo e, dopo aver ripercorso le risultanze processuali, ha evidenziato la erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice.

Il T., quale legale rappresentante della Naonis Società Cooperativa, era perfettamente consapevole della situazione debitoria della società e degli adempimenti fiscali che dovevano essere effettuati.

Dai verbali delle assemblee del 2004 era, infatti, emerso il problema dei debiti tributari e contributivi, tanto che nel corso dell'assemblea del 20/11/2004 si era deciso di richiedere un contributo ai soci ed un finanziamento alle banche per potervi fare fronte.

La consapevolezza, da parte dell'imputato, trovava conferma nella testimonianza di B.M., la quale aveva riferito che era stato proprio il T. a chiedere un prestito con tale finalità.

Il ricorrente, quindi, non era un mero "prestanome" o una "testa di legno" e, per altro verso, non vi era stata mai una formale delega di responsabilità in materia fiscale al vice Presidente (lo stesso imputato aveva parlato di una "delega di fatto").

2.2.Sulla base di tali emergenze, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato non andasse esente da responsabilità penale, non avendo adempiuto, pur essendo obbligato e pienamente consapevole, agli adempimenti tributari e, comunque per avere omesso di esercitare i doveri di vigilanza e di controllo derivanti dalla carica ricoperta.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (anche con riferimento ad altre fattispecie di reato) sul legale rappresentante di una società gravano doveri di vigilanza e controllo in ordine alla corretta gestione, i quali non cessano neppure quando alcuni settori dell'attività siano affidati alla responsabilità di altri soggetti inseriti nell'organizzazione aziendale, pur se il conferimento dei relativi poteri risulti in modo certo e documentato da idonee forme di pubblicità (Cass. sez. 3^a n. 25047, 25/5/2011). L'accettazione della carica attribuisce al rappresentante legale doveri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione degli affari sociali, il cui mancato rispetto comporta responsabilità a titolo di dolo generico, nell'ipotesi di accertata consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale in caso di semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Cas. Sez. 3^a n. 7770 del 5/12/2013).

Per quanto riguarda più specificamente le obbligazioni fiscali, si è ritenuto che il legale rappresentante di una società risponda dell'omesso adempimento anche per violazione del semplice dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un "uomo di paglia" e di non aver scientemente accettato detta situazione. La carica di legale rappresentante costituisce, infatti, il soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza e correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone pure di impedire la commissione dei reati ivi previsti attraverso un'attenta vigilanza (Cass. sez. 3^a n. 3240 del 2/2/1999).

Anche più di recente (cfr. Cass. pen. sez. 3^a n. 47110 del 19/11/2013) è stato affermato che, in tema di reati tributari, il prestanome non risponda dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza che aveva assolto il legale rappresentante di una società, trascurando la circostanza che lo stesse era a conoscenza della dubbia regolarità della gestione societaria da parte dell'amministratore di fatto).

3. Quanto alla crisi aziendale, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte essa non esclude la penale responsabilità in tema di reati tributari a meno che l'imputato non dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.

4. Infine, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 37424 del 28.3.2013, risolvendo il contrasto giurisprudenziale ed aderendo all'indirizzo maggioritario, hanno affermato il principio che "il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, introdotto con la L. 4 agosto 2006, n. 248, entrato in vigore il 4.7.2006, si applichi anche agli omessi versamenti dell'iva per l'anno 2005 e non versati alla scadenza del 27.12.2006, prevista dal citato art. 10 ter".

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

E' appena il caso di aggiungere che l'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di far valere e rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'emissione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2015

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati